



## COMUNE DI LECCE

*C.D.R. XX: Ambiente, Igiene, Sanità, Protezione Civile,  
Ufficio Unico dei Rifiuti, Energia, V.I.A., Randagismo, Canili.*

### ORDINANZA n. 498 del 14.04.2011

**OGGETTO: Ordinanza ex art. 107 D. Lgs 267/2000 e ss.mm.ii. – Divieto distribuzione volantini, manifesti o altro materiale pubblicitario.**

#### IL DIRIGENTE

##### Premesso che:

- La diffusione della pubblicità tramite volantini, depliant, opuscoli e manifesti nelle vie, nelle piazze ed in tutti i luoghi pubblici o di uso pubblico, nonché nei portoni e negli androni delle abitazioni private e sul parabrezza o sul lunotto delle autovetture causa un' ingente quantità di rifiuti con degrado dell'igiene e del decoro della città;
- È uso apporre, all'ingresso dei palazzi condominiali, cassette aperte per la distribuzione cumulativa di volantini pubblicitari che ne consentono la visione ed il prelievo occasionale anche a passanti i quali, una volta letti, spesso li gettano per strada producendo rifiuti;
- Il getto di tali carte determina oltre all'inquinamento del suolo anche ingenti spese per l'Amministrazione che impiega uomini e mezzi per la loro raccolta, che spesso risulta vana a causa di vento o pioggia;
- Spesso tali carte, trasportate dalla pioggia vanno ad intasare ed occludere le caditoie stradali, con gravissime conseguenze per il mancato deflusso delle acque piovane.

#### CONSIDERATO

che l'A.C. è fortemente impegnata nel perseguimento della tutela dell'ambiente e del decoro urbano, nonché della salvaguardia dell'igiene pubblica compromessa dallo svolazzante materiale pubblicitario contaminato da rifiuti stradali, deiezioni canine ecc.;

#### RITENUTO

Di dover regolamentare l'attività di distribuzione del materiale pubblicitario sul territorio comunale;

**Visto** il Decreto Legislativo n. 152 del 3.04.2006;

**Visto** il D. Lgs. n. 507 del 15/1/1993;

**Visto** il D.Lgs del 18.08.2000 n. 267 e s.m.i. – Testo Unico delle Leggi sull'ordinamento degli Enti Locali;

**Attesa** la propria competenza in virtù dei poteri concessi dalla legge

#### ORDINA

1. E' fatto divieto a tutte le attività economiche di effettuare, in tutto il territorio comunale, pubblicità mediante volantinaggio e/o affissione di manifesti sui pali dell'illuminazione pubblica o della segnaletica stradale, sugli alberi nonché su qualsiasi altro supporto murale o strutturale;
2. E' fatto divieto di distribuire su tutto il territorio comunale volantini, opuscoli, manifesti o altro materiale pubblicitario sotto le porte di accesso, nei portoni e negli androni delle abitazioni private, sul parabrezza o sul lunotto delle autovetture e, comunque, su tutti gli altri tipi di veicoli;
3. E' fatto divieto di distribuire, su tutto il territorio comunale, volantini ai conducenti o ai passeggeri delle auto in prossimità degli incroci;
4. E' fatto divieto di lanciare, su tutto il territorio comunale, volantini, buoni – sconto, biglietti omaggio e materiale similare;
5. Non è vietata, se svolta secondo le previsioni di legge, la distribuzione di depliant commerciali "porta a porta" intesa esclusivamente quale deposito nella cassetta della posta di questi ultimi; laddove le cassette postali siano ubicate all'esterno degli immobili, la distribuzione potrà avvenire solo ove tali cassette siano chiuse da ogni lato e dotate di serratura, idonee a contenere per

dimensione e quantità dette carte che, al pari dell'altra corrispondenza, non devono essere asportabili da terzi ovvero fuoriuscire o cadere dalle cassette stesse;

6. È fatto divieto a tutti i cittadini di ubicare sulle facciate esterne e/o sui muri di recinzione dei propri immobili "cassette postali" che non rispondano alle caratteristiche riportate al punto precedente. Per le cassette difformi, già installate, è concesso il termine di 30 giorni per rimuoverle e/o sostituirle. Per i condomini, su tali cassette postali (o in altro luogo all'esterno degli immobili) deve essere esposto il cognome ed il nome dell'amministratore condominiale;
7. Le ditte e/o gli incaricati delle operazioni di volantinaggio, dovranno segnalare almeno tre giorni prima al Comando di P.M. ed al Settore Ambiente del comune di Lecce, la data di inizio delle operazioni e l'itinerario che seguiranno nella distribuzione dei volantini;
8. L'autorizzazione per l'effettuazione del volantinaggio si intende rilasciata solo a seguito del pagamento dell'imposta comunale di pubblicità;
9. In occasione di manifestazioni politiche, sindacali, religiose, celebrative ecc. potranno essere distribuiti volantini nell'ambito delle manifestazioni autorizzate su aree pubbliche ai cittadini che si dimostrino interessati.

#### AVVERTE

che trasgressori della presente ordinanza, aziende commissionarie, personale reclutato, amministratori condominiali e/o cittadini proprietari degli immobili dotati di "cassette postali" non conformi, trascorsi 30 giorni dalla data della presente ordinanza, saranno soggetti, salvo che il fatto sia previsto dalla legge come reato, o costituisca più grave illecito amministrativo, al pagamento delle seguenti sanzioni pecuniarie:

- a) Per le aziende commissionarie: **sanzione amministrativa pecuniaria da € 100,00 ( euro cento/00) a € 600,00 ( euro seicento/00)** oltre al rimborso spese per il ripristino dello stato dei luoghi;
- b) Per il personale che diffonde volantini e/o affigge manifesti: **sanzione amministrativa pecuniaria da € 10,00 (euro dieci/00) a € 60,00 (euro sessanta/00)** oltre al rimborso spese per il ripristino dello stato dei luoghi;
- c) Per i cittadini proprietari di immobili e/o amministratori condominiali: **sanzione amministrativa pecuniaria da € 25,00 (euro venticinque/00) a € 500,00 (euro cinquecento/00)** oltre al rimborso spese per il ripristino dello stato dei luoghi.

I trasgressori del suddetto obbligo sono ammessi al pagamento in misura ridotta, ai sensi dell'art. 16 della Legge n. 689/81, da effettuarsi entro 60 gg. dalla contestazione immediata della violazione o dalla notificazione della violazione.

#### DISPONE

che la presente Ordinanza sia resa nota a mezzo affissione all'Albo pretorio, avviso pubblico da affiggere sul territorio comunale e pubblicazione sul sito internet dell'Ente.

Che è demandato al Settore Attività Produttive l'onere di dare la massima diffusione della presente Ordinanza presso gli esercizi commerciali ed i pubblici esercizi del territorio comunale.

Gli **Agenti di Polizia Municipale e gli Ispettori Ambientali** del Comune di Lecce, sono incaricati dell'effettuazione dei necessari controlli relativi all'esecuzione della presente ordinanza e dell'applicazione delle sanzioni previste a carico dei trasgressori.

A norma della Legge n. 241/90 si rende noto che il Responsabile del Procedimento è il Coordinatore del Settore Ambiente, Geom. Cataldo Cannillo, Via Lombardia n.7 tel: 0832/682793; fax: 0832/682659.

#### INFORMA

che, ai sensi e per gli effetti dell'art.2, comma 4 della Legge 7/08/1990 n. 241, avverso il presente provvedimento è ammesso il ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale – TAR Puglia- previa notifica a questa Amministrazione entro 60 gg dalla data di ricevimento della presente, oppure, in alternativa, il ricorso straordinario al Capo dello Stato (D.P.R.24/11/1971, n° 1199).

Il presente provvedimento sostituisce ed abroga ogni altra disposizione emanata con precedenti ordinanze che dovesse risultare in contrasto con essa.

Li, 14.04.2011

Il Dirigente CDR XX  
Arch. Fernando BONOCUORE

